

REGOLAMENTO PER LA MENSA SCOLASTICA

Art. 1 – DESCRIZIONE SERVIZIO

Il servizio di refezione scolastica è un servizio attraverso il quale il Comune interviene, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della L. R. 53/'81 e successive modifiche ed integrazioni, "per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo scolastico". Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla già citata L. R. 53/'81, come modificata dalla L.R. n. 41/'93, la quale definisce all'art. 1 comma b) tra i progetti d'area quelli volti a migliorare il livello di erogazione del servizio di ristorazione, ossia a ridurre il costo.

Il servizio di mensa scolastica è diretto agli alunni iscritti alle scuole materne e dell'obbligo statali e alle scuole materne e dell'obbligo non statali, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e la cui attività non abbia fini di lucro, così come previsto dall'art. 6 della L.R. 19/06/1981 n.53, modificata dalla L.R. n. 41/'93, sempre che ne sia fatta richiesta dalle Direzioni delle scuole stesse.

Art.2 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è gestito in appalto tramite affidamento ad una ditta specializzata che si occupa delle forniture dei generi alimentari, della preparazione dei pasti e del confezionamento e trasporto dei medesimi alle varie scuole.

La ditta, sempre con proprio personale, attende inoltre alla pulizia dei locali mensa e di tutte le attrezzature utilizzate.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE

Il servizio ha sede al piano terra dell'edificio di proprietà comunale di Via Maremmana in Albinia (scuola materna statale).

Il personale della ditta che ha in gestione l'appalto predispone giornalmente la preparazione dei pasti secondo il menù fornito dall'Amministrazione Comunale su conforme parere U.S.L.

Il numero dei pasti di ogni singola scuola viene quotidianamente comunicato dal personale della U.O. "Servizi scolastici", entro le ore 10.00, alla sede del servizio.

Il personale della ditta fa riferimento al responsabile del Servizio Scolastico per qualsiasi problematica che possa presentarsi nel corso del servizio medesimo, e si attiene alle disposizioni che saranno impartite.

Art. 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE

Per accedere al servizio di refezione scolastica i genitori degli utenti devono rivolgere apposita istanza al Comune, su modulo che all'inizio di ciascun anno scolastico sarà consegnato dalle scuole di riferimento agli utenti stessi o ai genitori. Il modulo potrà inoltre essere ritirato anche presso la U.O. "Servizi Scolastici". **Solo la presentazione della richiesta debitamente compilata in ogni sua parte dà diritto ad usufruire del servizio.**

E' previsto anche la possibilità di richiedere il servizio ad anno scolastico già iniziato.

Art. 5 – COMPARTECIPAZIONE

Tutti gli utenti del servizio, ad esclusione di quelli di cui all'articolo seguente, devono versare una tariffa mensile rapportata ad una percentuale del costo del servizio.

La misura di tale tariffa viene stabilita annualmente dalla Giunta Municipale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, tenendo presente il prevedibile costo del servizio nell'anno solare di riferimento.

Il pagamento della tariffa viene effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui il servizio è stato usufruito a mezzo di versamento su c/c postale intestato a : Comune di Orbetello - Gestione Diritto allo studio. Qualora tale scadenza coincida con un giorno festivo, il pagamento va effettuato entro il 1° giorno feriale successivo utile.

L'Unità Operativa preposta al servizio curerà la tenuta del registro degli inadempienti.

L'accertamento dei pagamenti di ciascun anno scolastico sarà effettuato dalla U.O. Servizi Scolastici a fine gennaio per il periodo ottobre/dicembre e a fine luglio per il periodo gennaio/giugno.

In caso di ritardo nel pagamento della tariffa, agli inadempienti verrà applicata una penale del 10%, oltre che l'addebitamento delle spese postali derivanti dall'invio delle lettere di sollecito.

Inoltre, in caso di persistenza della morosità, la U.O. provvederà ad attivare la conseguente procedura coattiva per il recupero delle somme dovute.

I genitori dei bambini che usufruiscono solo della colazione, caso previsto esclusivamente per le scuole materne statali e comunali, pagano la quota mensile appositamente stabilita per quel servizio, nel rispetto delle medesime condizioni previste per il pagamento della mensa.

Anche per usufruire della colazione deve essere presentata domanda al Comune su apposito modulo.

Art. 6 – ESONERO O RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

E' previsto l'**esonero totale** dal pagamento della quota di compartecipazione solo nel caso di assenza totale nel mese dovuta a malattia, comprovata da certificato medico, da allegare ad una dichiarazione di un genitore o di chi ne fa le veci.

E' previsto il **pagamento del 50%** della quota mensile nei seguenti casi:

- a) assenza totale nel mese non dovuta a malattia;
- b) assenza nel mese per malattia di durata superiore a 15 giorni consecutivi e non, sempre comprovata da certificato medico e da dichiarazione allegata;
- c) per assenza per malattia di durata superiore a 15 giorni consecutivi a cavallo tra due diversi mesi. In questo caso l'utente dovrà pagare per intero la quota relativa al primo mese, mentre la riduzione del 50% sarà applicata sulla rata relativa al secondo mese di malattia.

*E' prevista una **riduzione del 10%** della quota mensile nel caso in cui, per malattia, nel mese si verifichi un'assenza dal servizio mensa di almeno 7 giorni continuativi, sempre comprovata da certificato medico da allegare ad una dichiarazione di un genitore o di chi ne fa le veci.*

Nei 7 giorni continuativi non sono da calcolare il sabato e la domenica in cui il servizio non è attivo.

E' previsto il **pagamento del 75%** della quota mensile nei mesi di dicembre e di gennaio (in coincidenza con le festività natalizie) e nel mese in cui cadono le festività pasquali.

E' altresì prevista una riduzione sulla quota di compartecipazione per i figli successivi al primo iscritto al servizio di trasporto scolastico, intendendo per primo figlio quello anagraficamente più grande, così quantificate:

- riduzione del 20% della quota di contribuzione del 2° figlio
- riduzione del 40% della quota di contribuzione del 3° figlio
- esonero totale a partire dal quarto figlio.

Le suddette riduzioni non saranno concesse qualora l'utente sia già beneficiario della esenzione parziale concessa dalla Amm.ne Com.le a seguito di bando pubblico e ai sensi della vigente normativa in materia di Diritto allo studio.

In casi particolari di nuclei in condizione di disagio sociale ed economico debitamente individuati con certificazione rilasciata dal Servizio di Assistenza Sociale, l'Amm.ne potrà valutare l'opportunità di concedere l'ammissione gratuita al servizio.

Art. 7 – DISDETTA DEL SERVIZIO

E' prevista la possibilità da parte dell'utente di disdire il servizio di refezione scolastica solo nei seguenti casi, tutti da supportare con apposita documentazione:

- a) cambio di residenza in altro Comune;
- b) mancata frequenza collegata a motivi socio-familiari che dovranno essere dichiarati e saranno accertati tramite il servizio sociale U.S.L. od altri organi preposti a tali tipi di verifiche.
- c) motivi di salute attestati da certificazione medica, che impediscano la frequenza scolastica, o che sconsiglino la frequenza del servizio mensa.

Art. 8 – EROGAZIONE CONTRIBUTI

I genitori che dovessero trovarsi in condizioni di disagio economico possono rivolgere all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di esonero, parziale o totale, del pagamento della contribuzione prevista a carico dell'utente.

Tali istanze devono pervenire al Comune a seguito di pubblicazione di apposito bando, che prima dell'inizio di ogni anno scolastico verrà predisposto dall'ufficio competente nel rispetto del Regolamento concernente i criteri e le modalità di programmazione ed interventi in materia di Diritto allo Studio approvato con Delibera del C.C. n.28 del 14/05/2003.

Gli esoneri da concedere annualmente saranno determinati sulla base dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) dei nuclei familiari richiedenti.

Art. 9 – AMMISSIONE AL SERVIZIO DEL PERSONALE DI VIGILANZA

Il servizio di mensa è erogato su richiesta al personale educativo ed ausiliario che assicura la vigilanza e l'assistenza ai minori durante il pasto, ed è soggetto a rimborso.

Art. 10 – ADEMPIMENTI DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE

Il personale ausiliario delle scuole provvede ogni mattina, tra le ore 8,45 e le ore 9,45, a comunicare alla U.O. Servizi Scolastici il numero dei pasti occorrenti, distinti per classe, segnandoli su apposito registro che servirà, al momento dell'arrivo dei pasti alla scuola, per la verifica dell'esattezza numerica della consegna.

Il personale firma, effettuato il controllo, apposito prospetto di consegna, in duplice copia, predisposto dalla ditta appaltatrice e firmato dal responsabile della consegna alle scuole; una copia del prospetto verrà allegata dalla ditta alla fattura relativa.

Art. 11 – CONTROLLI

Il buon andamento e la organizzazione del servizio di mensa nella sua completezza sono controllati dal responsabile della U.O. “Servizi Scolastici”, nonché dalla 1^a C.C. Permanente.